

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – COSTITUZIONE

1.1 L'Associazione denominata **“VELACLUB PALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”** costituita con atto del 6 dicembre 1978, con sede legale in Palermo, Lungomare Cristoforo Colombo n. 4541, è retta dalle disposizioni del presente Statuto.

1.2 I colori del sodalizio sono il giallo – oro ed il nero.

1.3 Il guidone sociale è formato da un trapezio isoscele di colore giallo-oro con al centro, in nero, un'aquila normanna.

Art. 2 – OGGETTO

2.1 Oggetto dell'associazione è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche nautiche non a motore, incluse le attività di formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

2.2 Le discipline sportive oggetto dell'attività sono quelle riconosciute dal CONI e dal CIP.

2.3 L'associazione, potrà richiedere il riconoscimento a fini sportivi attraverso l'affiliazione ad un Organismo Affiliante riconosciuto dal Coni e/o dal CIP (FSN, DSA, EPS, DSAP).

2.4 L'associazione può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione delle singole Federazioni cui è affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive. L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

2.5 Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

2.6 L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del Decreto Lgs. n. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano: manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione; attività artistiche, culturali, ricreative e sportive nell'interesse degli associati, compresa la somministrazione d'alimenti e bevande, sia per favorire la fruizione delle strutture sociali, sia per conservare e difendere le tradizioni gastronomiche tipiche delle località marinare, in generale, e della Sicilia, in particolare.

Art. 3 – SCOPI

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro.

3.2 L'Associazione, in conformità al proprio oggetto, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di tutti gli sports nautici non a motore, anche mediante l'organizzazione di corsi e scuole, (attività didattica e formativa) nel rispetto delle normative e direttive del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Vela.

3.3 Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale comunque denominati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

Art. 4 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'art. 26.

Art. 5 – RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

5.1 Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

5.2 Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

5.3 L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 Decreto Legislativo n. 39/21.

5.4. L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 – AFFILIAZIONI

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Vela ed a quelle organizzazioni che si propongono la diffusione degli sports nautici, la difesa delle tradizioni culturali o la tutela dell'ambiente, sia marino che terrestre, e intende partecipare alle attività da esse promosse, osservandone gli Statuti ed i Regolamenti.

Art. 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti dei Soci Fondatori, dalle quote di ammissione degli altri soci, dalle eventuali donazioni e dai lasciti in favore dell'Associazione stessa, da contributi di Enti pubblici e privati, dai proventi ordinari e straordinari e da quant'altro possa a qualsiasi titolo acquisire, dedotta l'eventuale copertura delle perdite.

Art. 8 – BILANCIO

8.1 L'Associazione ha l'obbligo di redigere ogni anno un rendiconto economico finanziario ed un preventivo.

8.2 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.

8.3 Alla fine d'ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico-finanziario ed un preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

8.4. Per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e del preventivo, il Presidente convocherà annualmente l'Assemblea Generale dei Soci, secondo le forme di comunicazione previste dall'art.25.

8.5 I rendiconti economici e finanziari saranno affissi all'Albo Sociale, per un periodo non inferiore a 15 giorni, fermo restando che ogni Socio, in regola con gli obblighi sociali, può prenderne visione, in ogni momento, presso la Sede Sociale.

8.6 Il rendiconto economico-finanziario ed il preventivo sono approvati a maggioranza semplice dei voti espressi dall'Assemblea.

8.7 Ogni Socio in regola con i pagamenti delle quote sociali ha diritto ad un voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, e può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel qual caso ogni Socio non potrà rappresentare più di un Socio.

8.8 All'Assemblea dovranno essere convocati anche i Soci minorenni, i quali potranno votare tramite i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 9 - I SOCI

9.1 La domanda di ammissione dovrà essere trasmessa in forma scritta al Consiglio Direttivo e su presentazione di un Socio, utilizzando l'apposito modulo sociale.

9.2 Possono essere soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione o di età, fermo restando che il Consiglio valuterà comunque il possesso da parte del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

9.3 La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, con l'espressa autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

9.4 Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

9.5 Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali. I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale.

9.6 La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo ed a fronte dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

9.7 I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Benemeriti. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

9.8 Sono Soci Fondatori coloro che risultano tali dall'Atto Costitutivo e dal Libro dei Verbali dell'Assemblea Generale dei Soci Fondatori.

9.9 Sono Soci Ordinari coloro i quali, avendo chiesto di far parte dell'Associazione, con l'impegno di osservare lo Statuto ed i Regolamenti, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

9.10 Sono Soci Onorari coloro i quali, per particolari meriti sportivi, siano stati nominati dall'Assemblea dei Soci ed inviati ad utilizzare gli impianti e le attrezzature dell'Associazione, con gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

9.11 Sono Soci Benemeriti quei Soci ai quali l'Assemblea dei Soci riconosce di avere contribuito in maniera eccezionale allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 10 – DIRITTI DEI SOCI

10.1 L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

10.2 Non vi è alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari, quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, socio onorario, socio benemerito, etc. Tutti i soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa;
- Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno;
- Esprimere un solo voto, salva delega ricevuta da altro Socio;
- Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto, se Socio già maggiorenne;
- Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

10.3 In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale.

10.4 Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

10.5 I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 11 – DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di versare, entro la data di scadenza prevista dall'assemblea o dal consiglio direttivo, la quota d'iscrizione, le quote associative o quelle dovute a titolo di contributo straordinario, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo o dall'Assemblea dei Soci.

Art. 12 – QUOTE SOCIALI

12.1 I Soci sono tenuti a versare, al momento dell'ammissione, la relativa quota e, mensilmente, le quote sociali.

12.2 I soci sono tenuti, altresì, a versare il contributo straordinario che l'Assemblea Generale dei Soci potrà deliberare stabilendone l'entità, le modalità e i termini di pagamento, per far fronte ad una specifica e straordinaria finalità cui il contributo stesso sarà destinato.

12.3 Le quote associative di ammissione e le quote sociali mensili o trimestrali non potranno in nessun caso essere restituite ai soci, né rivalutate, né trasferite a terzi. I Soci onorari e i Soci benemeriti non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Art. 13 – DECADENZA DEI SOCI

13.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) Dimissione volontaria; b) Morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del versamento della quota sociale; c) Radiazione deliberata alla unanimità dai componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, ovvero nocimento alla buona reputazione dello stesso; d) Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

13.2 Il socio è obbligato a versare le quote a qualunque titolo ancora dovute alla data di dimissioni/esclusione/radiazione/scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri.

Art. 15 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

15.1 L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria, prima della scadenza d'ogni quadriennio, per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e annualmente per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario e del preventivo.

15.2 Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale dei Soci, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da 1/3 dei Soci Ordinari e per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti.

15.3 L'Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

15.4 Ogni socio in regola con i pagamenti delle quote sociali ha diritto ad un voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, e può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel qual caso ogni Socio non potrà rappresentare più di un Socio. I Soci minori di età esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

15.5 L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o, in caso di impossibilità, in altra sede individuata dal Presidente, purché nel medesimo comune.

15.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, e dev'essere inoltrato a mezzo posta elettronica ordinaria, utilizzando per l'invio l'indirizzo mail in uso all'Associazione e per i destinatari della convocazione gli indirizzi di posta elettronica ordinaria comunicati da ciascun Socio al momento dell'ammissione.

15.7 L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

15.8 L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei Soci presenti in Assemblea, aventi diritto al voto.

15.9 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

15.10 L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea, aventi diritto al voto. Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione, o la modifica del suo oggetto, o la modifica dei suoi scopi, si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

15.11 L'Assemblea nomina per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti un Presidente ed un Segretario che redigerà il verbale. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

15.12 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale che sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal Segretario. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro dei verbali di assemblea e pubblicato sul sito WEB dell'Associazione, al fine di renderlo consultabile ai Soci.

Art. 16 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 Il Presidente dell'Associazione è scelto a maggioranza dai Consiglieri del Direttivo. Nella scelta del Presidente i Consiglieri votanti terranno in considerazione anche il maggior numero di preferenze espresse dall'Assemblea nella votazione dei componenti del Direttivo. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

16.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

16.3 Qualunque decisione venga assunta dal Presidente durante lo svolgimento del suo incarico, senza che sia stata previamente concordata con il Consiglio Direttivo e da questo formalmente approvata e deliberata, sarà ad ogni effetto di legge imputabile esclusivamente al Presidente.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da cinque a nove membri rieleggibili e scelti tra i Soci.

17.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

17.3 Le elezioni dovranno essere effettuate entro il 30 dicembre d'ogni quadriennio ed il Consiglio Direttivo resterà in carica per il successivo quadriennio solare.

Potranno votare tutti i soci in regola con gli obblighi sociali.

17.4 Il Presidente in carica dovrà convocare il nuovo Consiglio Direttivo per l'insediamento 15 giorni prima della fine del quadriennio. Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo ed, eventualmente, il Tesoriere.

17.5 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente ed in Sua assenza del Vice Presidente.

17.6 I componenti del Consiglio direttivo non potranno ricoprire analogo carica presso altre associazioni e società sportive affiliate alla FIV. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, a condizione che non rivestano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

17.7 Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'Amministrazione dell'Associazione, salvo quelli devoluti all'Assemblea Generale dei Soci.

Tra i poteri ad esso affidati in linea esemplificativa e non esaustiva sono compresi:

– la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione

- la ammissione di nuovi soci;
- la vigilanza sulla attuazione degli scopi sociali e delle deliberazioni adottate nel rispetto della volontà espressa dai soci in seno all'assemblea;
- l'adozione di provvedimenti nei confronti dei soci secondo le procedure di cui all'art. 19.

17.8 Nel caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo o di decadenza dalla carica (art. 18), il consiglio Direttivo potrà designare quale sostituto il primo dei Soci non eletti nell'ultima votazione, il quale rimarrà in carica per il periodo residuo. Qualora fosse impossibile procedere con le predette modalità, il Presidente dell'Associazione provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione di un nuovo Consigliere che resterà in carica per il periodo residuo.

17.9 Nell'ipotesi in cui, nel corso del quadriennio, il numero dei Consiglieri da sostituire sia superiore a due, il Presidente dell'Associazione dovrà procedere a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

17.10 Il Consiglio Direttivo può incaricare singoli soci o Commissioni di Soci di curare singoli affari o branche di attività. Tutti i soci possono prestare la loro opera, anche professionale, in favore dell'Associazione, a titolo assolutamente volontario o gratuito. Eventuali compensi o rimborsi spese, a qualunque titolo, debbono essere formalmente deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale dei Soci, nella rispettiva competenza.

Art. 18 – DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

18.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Probiviri decadono dalle loro cariche:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

18.2 I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri possono essere dichiarati decaduti quando siano stati assenti, senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive.

18.3 La revoca viene deliberata dal Consiglio Direttivo che, dopo avere informato il componente decaduto, procederà alla sua sostituzione seguendo la procedura di cui all'art. 17.

18.4 Nell'ipotesi di dimissioni o decadenza del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa integrazione del numero dei Consiglieri con le modalità di cui all'art. 17, provvederà poi ad eleggere a maggioranza il nuovo Presidente del Direttivo.

Art. 19 -INOSSERVANZA DELLE NORME DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

19.1 L'inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- la sospensione dalla partecipazione alla vita sociale per un massimo di 90 giorni;
- la radiazione.

19.2 I provvedimenti saranno adottati in relazione alla entità della mancanza e alle circostanze che la accompagnano.

19.3 I provvedimenti della ammonizione verbale o scritta verranno adottati direttamente dal Consiglio Direttivo.

19.4 I provvedimenti di sospensione e radiazione saranno adottati dal Consiglio Direttivo, previa proposta del Collegio dei Probiviri, cui è delegata l'istruttoria con l'osservanza del principio del contraddittorio.

19.5 Il provvedimento di radiazione potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare all'unanimità.

19.6 Della adozione di tale provvedimento sarà data comunicazione all'Assemblea Ordinaria dei soci alla prima assemblea ordinaria utile.

19.7 Il socio radiato non potrà più fare parte dell'associazione, né a qualsiasi titolo frequentare la sede sociale.

Art. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

20.1 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci per un quadriennio.

20.2 Il Collegio dei Probiviri sarà convocato ogniqualvolta dovessero insorgere questioni di carattere disciplinare nei confronti di soci.

Art. 21 – COMITATO SOCI FONDATORI

21.1 Il Comitato dei Soci Fondatori è convocato dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta l'anno.

21.2 Il Presidente deve convocare il Comitato dei Soci Fondatori, in via straordinaria, ogni qualvolta venga richiesto dal Consiglio Direttivo.

21.3 Il Comitato dei Soci Fondatori ha compiti esclusivamente consultivi propositivi. Le sue deliberazioni saranno valide se saranno presenti o rappresentati la metà più uno dei suoi componenti. Ogni Socio Fondatore ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro Socio Fondatore, che non potrà rappresentare più di un Socio.

Art. 22 – RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Il Presidente, con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 23 – PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21 e s.m.i., nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

24.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Velaclub Palermo ed il Socio, o fra i Soci nell'ambito delle attività del Velaclub Palermo, deve venire composta mediante arbitrato irrituale da un collegio costituito da due membri nominati uno da ciascuna delle parti e da un Presidente scelto di comune accordo o in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo.

24.2 La parte che intende promuovere l'arbitrato deve nominare il suo arbitro mediante lettera raccomandata, controfirmata per accettazione dall'arbitro nominato e indirizzata all'altra parte ed al Velaclub Palermo.

24.3 L'altra parte deve nominare il suo arbitro con le stesse modalità entro 20 giorni dal ricevimento di detta lettera raccomandata.

24.4 Il Collegio Arbitrale non è tenuto ad alcuna formalità di procedure, ma solo al rispetto del principio del contraddittorio e deve emettere il lodo entro 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente.

24.5 Il lodo deve venire depositato presso la segreteria del Velaclub Palermo che ne dà comunicazione alle parti.

24.6 Il Consiglio Direttivo può concedere, per particolari e giustificati motivi, deroghe all'obbligo imposto dal presente articolo, autorizzando i Soci ad adire Autorità diverse dal Collegio Arbitrale.

La determinazione, compiutamente motivata, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo entro 40 giorni dalla richiesta di deroga e deve essere tempestivamente comunicata all'interessato.

24.7 Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di deroga senza che all'interessato sia stata comunicata la delibera, la deroga deve ritenersi concessa.

24.8 L'inosservanza degli obblighi posti dalla presente clausola comporta il deferimento agli organi di giustizia per l'applicazione dei procedimenti disciplinari previsti.

Art. 25 – ALBO SOCIALE

25.1 Ogni comunicazione o convocazione rivolta ai Soci verrà normalmente effettuata a mezzo posta elettronica ordinaria, utilizzando per l'invio l'indirizzo mail in uso all'Associazione e per i destinatari della convocazione gli indirizzi di posta elettronica ordinaria comunicati da ciascun Socio al momento dell'ammissione.

25.2 Della comunicazione verrà data notizia anche mediante affissione all'Albo Sociale, presso la Sede dell'Associazione, per un periodo non inferiore a 15 giorni.

25.3 Il Consiglio Direttivo curerà ogni altra forma di pubblicità che riterrà opportuna in relazione all'importanza dell'evento.

25.4 Le deliberazioni degli organi dell'Associazione ed i rendiconti economici e finanziari saranno affissi all'Albo Sociale per un periodo non inferiore a 15 giorni e pubblicati anche sul sito WEB dell'Associazione, fermo restando che ogni Socio, in regola con gli obblighi sociali, può prenderne visione, in ogni momento, presso la Sede Sociale.

Art. 26 – SCIoglimento

26.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in via straordinaria.

26.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, in favore di altre Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o al RUNTS, aventi sede nella medesima provincia della associazione.

Art. 27 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

* * * * *

Note: il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 17.12.2023, sostituisce e annulla il precedente Statuto.